



Protocollo: vedasi PEC di invio

Arzignano, 13 ottobre 2021

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA**

#### IL SINDACO

##### Premesso che:

- il traffico veicolare rappresenta una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico e della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM<sub>10</sub> pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

##### Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente; tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM<sub>10</sub>, traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura; è prevista l'attivazione delle misure di contenimento sulla base del livello di allerta raggiunto, livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso, che viene comunicato da ARPAV ai Comuni a seguito della valutazione dei dati di PM<sub>10</sub> rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; tale Accordo prevedeva che, a partire dal 1° ottobre 2020 sarebbero state introdotte limitazioni anche per le autovetture e i veicoli commerciali diesel euro 4 già dal livello di allerta o "verde";
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel

territorio regionale, ha ribadito ai comuni capoluogo e alle province l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale per i veicoli ad alimentazione diesel, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;

- in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), riunito nelle sedute del 9 luglio e dell'11 agosto 2020 (di cui al verbale prot. n. 135053/2020 del 14/9/2020), d'intesa con le Regioni firmatarie dell'Accordo, ha espresso la decisione di differire le misure di limitazione relative ai mezzi euro 4 diesel, a gennaio 2021 o, nel caso in cui gli approfondimenti tecnici sullo stato della qualità dell'aria da parte delle ARPA delle singole Regioni lo consentissero, al 1° ottobre 2021;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 16/09/2020 (BUR n. 145 del 29/09/2020) la Regione Veneto ha disposto il differimento al 1° gennaio 2021 dell'entrata in vigore delle ulteriori limitazioni relative ai veicoli EURO 4 a gasolio al livello di allerta "o" - verde, al fine di offrire un contributo concreto per cercare di equilibrare, nella fase post "lockdown", l'utilizzo del trasporto pubblico e quello privato andando incontro ai cittadini che hanno avuto un pesante impatto economico dagli effetti della pandemia;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 (BUR del 31/12/2020) è stato stabilito l'11 gennaio 2021 come data di entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel con il livello verde e con lo stesso provvedimento è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Arzignano risulta ora inserito nell'Agglomerato "Vicenza" "IT0511" nell'ambito del PRTRA;
- con il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), si è deciso di rendere operativo il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid-19 e, contestualmente, è stato preannunciato l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano di misure straordinarie;

#### Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";
- le indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Vicenza del 09/08/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 e nelle successive indicazioni fornite dalla DGRV 1089 del 09/08/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale, in cui si confermava lo slittamento del blocco a livello verde ai diesel Euro 4 al termine dell'emergenza pandemica;

**Tenuto conto** che il "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento

dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, ha tra i propri obiettivi anche quello di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

**Ritenuto** che, in considerazione del combinato disposto della D.G.R.V. n. 238/2021 e successiva D.G.R.V. n. 1089 del 09/08/2021 e del Decreto dell'Unità di Crisi n. 1 del 08/01/2021, in ragione del persistere dello stato di emergenza da COVID-19, non si attui la limitazione alla circolazione dei veicoli euro 4 diesel con il livello nessuna allerta – verde.

#### Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM<sub>10</sub>);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR "Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: "i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale";
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera PRTRA approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano";
- L'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- L'art. 50, c. 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## Considerato che:

- le sorgenti mobili sono - unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. - causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche con l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 27/09/2021 e le proposte espone in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018 e del 11/8/2020;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

## INVITA

### a) La cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
  - \* limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM10;
  - \* limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
  - \* limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
  - \* limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.

c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

## ORDINA

1) L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AL LIVELLO DI ALLERTA "0" - VERDE - DAL 1° OTTOBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 18,30, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE EVIDENZIATO NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA (Allegato A) PER I SEGUENTI VEICOLI:

- *Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), che siano classificati "Euro 0" ed "Euro 1" alimentati a benzina e classificati "Euro 0", "Euro 1", "Euro 2" ed "Euro 3" ad alimentazione diesel e non adibiti a servizi e trasporto pubblico;*

L'identificazione di detti mezzi può avvenire tramite:

- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;

- visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria (“Euro 0” – “Euro 1” – ecc.) di appartenenza dell’autoveicolo.
- **Autoveicoli categoria M ed N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”)** che siano classificati “Euro 4” ad alimentazione diesel non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

Si precisa che gli autoveicoli classificati “Euro 4” ad alimentazione diesel non adibiti a servizi e trasporto pubblico sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento fino alla data di efficacia del Decreto dell’Unità di Crisi regionale n. 1 del 08/01/2021, con il livello nessuna allerta – colore verde.

- **Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e)** come individuati dall’art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.
- **Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e)** come individuati dall’art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” che siano classificati “Euro 0”.

Ai sensi dell’allegato 1 dell’Accordo di Bacino Padano, sono altresì esclusi i veicoli speciali definiti dall’art. 54, lett. Punto f), g) e n) del Codice della Strada.

2) **Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del primo livello di criticità (LIVELLO ARANCIO), sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo sui quattro giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue:**

2.1) **DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 18,30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL’ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI SOTTO DESCRITTI:**

- **Autoveicoli categoria M ed N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”)** che siano classificati “Euro 0” ed “Euro 1” ed “Euro 2” alimentati a benzina e autoveicoli classificati “Euro 0”, “Euro 1”, “Euro 2” ed “Euro 3” ed “Euro 4” ad alimentazione diesel non adibiti a servizi e trasporto pubblico;
- **Autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”)** SOLO CATEGORIA M (trasporto privati) che siano classificati “Euro 5” ad alimentazione diesel non adibiti a servizi e trasporto pubblico;
- **Ciclomotori e motoveicoli categoria L** come individuati dall’art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura “Euro 0” o “Euro 1”;

2.2) **DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECCNICI E DI CONCIMI A BASE DI UREA E OBBLIGO DI COPERTURA DELLE VASCHE DI STOCCAGGIO DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI, SONO FATTI SALVI GLI SPANDIMENTI MEDIANTE INIEZIONE O CON INTERRAMENTO IMMEDIATO DEI LIQUAMI E DEI CONCIMI A BASE DI UREA;**

3) **Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del secondo livello di criticità (LIVELLO ROSSO), attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo sui 10 giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue:**

3.1) **DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 18,30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL’ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1 E AL PUNTO 2 DEL DISPOSITIVO;**

3.2) **DIVIETO DI TRANSITO ESTESO AI VEICOLI CATEGORIA N CHE SIANO CLASSIFICATI “EURO 5” AD ALIMENTAZIONE DIESEL NON ADIBITI A SERVIZI E TRASPORTO PUBBLICO;**

3.3) DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI E DI CONCIMI A BASE DI UREA E OBBLIGO DI COPERTURA DELLE VASCHE DI STOCCAGGIO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI, SONO FATTI SALVI GLI SPANDIMENTI MEDIANTE INIEZIONE O CON INTERRAMENTO IMMEDIATO DEI LIQUAMI E DEI CONCIMI A BASE DI UREA;

4) Che le misure di cui ai punti 2 e 3, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso.

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM<sub>10</sub>, il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM<sub>10</sub>. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM<sub>10</sub>.

Inoltre in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio comunale, nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, è fatto:

#### DIVIETO

A) Di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.

B) Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 (LIVELLO VERDE);

C) Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017, in caso di raggiungimento dei livelli di criticità allerta "1" – ARANCIO e allerta "2" – ROSSO;

D) Di procedere alla combustione all'aperto di qualsiasi tipologia compresi residui vegetali e biomasse su tutto il territorio comunale, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento al Centro di Raccolta di via Ottava Strada.

ed inoltre è fatto:

#### OBBLIGO

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

- a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
  - E.1 – residenza e assimilabili;
  - E.2 – uffici e assimilabili;
  - E.4 – attività ricreative e assimilabili;
  - E.5 – attività commerciali e assimilabili;

- E.6 – attività sportive;

- a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla:

- E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

**E' inoltre fatto obbligo di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a massimi di 18°C (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici in caso di allerta "1" – ARANCIO - e allerta "2"- ROSSO.**

#### I N F O R M A

- a) Che il presente provvedimento per quanto attiene ai punti 2) e 3) del dispositivo, diverrà efficace dopo l'installazione della nuova segnaletica stradale di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale;
- b) che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- c) la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- d) L'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php)
- e) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

#### E C C E Z I O N I

Sono esclusi dai punti 1, 2 e 3 del presente provvedimento secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano e dal CIS regionale:

1. veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
2. veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (metano o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione, purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas metano;
3. autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 – “Nuovo Codice della Strada”; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1 del citato art. 138; tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, della carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea;
4. veicoli d'epoca e di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, iscritti negli appositi registri tenuti dalle associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale; i conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all'iscrizione o certificazione che comprovi l'appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche federazioni internazionali;
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del dlgs 285/92;
6. veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Locale e provinciale, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale, ivi compresi quelli appartenenti a ditte che intervengono nel “piano neve”, per conto degli Enti Locali (Comune e Provincia), sia per spazzamento che per distribuzione di sali e ghiaino in funzione preventiva;
7. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

8. scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) siano essi comunali o di Ditte affidatarie del servizio o di parte di esso, compresi i bus turistici con percorso stabilito dal provvedimento che regola l'accesso dei bus turistici;
9. veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
10. taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
11. veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito;
12. i veicoli adibiti a trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
13. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
14. veicoli dei commercianti ambulanti del mercato settimanale, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
15. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
16. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;
17. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
18. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
19. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
20. veicoli condotti da ultrasessantacinquenni a condizione che il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
21. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92;
22. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
23. veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'Ufficio Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
24. veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense.
25. veicoli aziendali utilizzati per la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione in immobili ubicati all'interno delle zone interessate dalle limitazioni alla circolazione (es. cantieri mobili edili e/o impiantistici);
26. veicoli in uso a lavoratori turnisti (es. 6-14/14-22) o in ciclo continuo (es. 6-14/14-22/22-6) residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro, sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;
27. veicoli commerciali ad alimentazione diesel, classificati euro 3 e euro 4, unicamente per attività di carico-scarico merci, dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 12,30 alle 15,30;
28. veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza;
29. veicoli in uso a chi effettua assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario per il Coronavirus (COVID-19), provvisti di autocertificazione.

**I divieti di transito stabiliti dalla presente ordinanza sono sospesi nel periodo della tradizionale “Fiera dei Santi”, dalle ore 12,00 del 26.10.2021 alle ore 12,00 del 08.11.2021, nonché durante le festività natalizie, dal 20.12.2021 al 10.01.2022.**



## SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 1), 2) e 3) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13bis del C.d.S.;  
Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti A), B), C), e D) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

## MANDA:

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- alla Direzione Generale dell'ULSS 8 - BERICA;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza;
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati e per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile.

## INFORMA

- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio;
- l'ufficio competente del procedimento è il Servizio Ambiente e Paesaggio dell'Area Gestione Territorio;
- il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giovanni PANAGIN, responsabile del Servizio;
- è possibile prendere visione degli atti ed avere informazioni inerenti il procedimento rivolgendosi presso l'ufficio competente, situato nella sede municipale, in Piazza Libertà 12.

## IL SINDACO

**Alessia Bevilacqua**

documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005, n° 82)



